

N. 00772/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 912 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Associazione italiana per il World Wide Fund for nature – WWF Italia Ong Onlus, Associazione Onlus Lega per l'Abolizione della Caccia – L.A.C. e Associazione Onlus Verdi Ambiente e Società – V.A.S., rappresentate e difese dall'avv. Daniele Granara, presso il quale sono elettivamente domiciliate nel suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Baroli e Leonardo Castagnoli, presso i quali è elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Provincia di Savona, in persona del Presidente *pro tempore*,

rappresentata e difesa dagli avv. Gianluca Ercole e Roberto Massa, con domicilio eletto presso l'avv. Antonello Negro nel suo studio in Genova, via Colombo, 12/14;

Federazione Italiana della Caccia – Sede regionale della Liguria, Federazione Italiana della Caccia – Sede provinciale di Genova, A.N.U.U. – Associazione dei migratoristi italiani - Sede regionale della Liguria, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria e Arcicaccia Liguria, rappresentate e difese dagli avv. Piergiorgio Alberti, Andrea Mozzati e Pietro Balletti, con domicilio eletto presso l'avv. Piergiorgio Alberti nel suo studio in Genova, via Corsica, 2;

Associazione Nazionale Libera Caccia – A.N.L.C. – Sede regionale della Liguria, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Mozzati e Pietro Balletti, presso i quali è elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova, via Corsica, 2;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio regionale in data 7 maggio 2013, n. 11, pubblicata sul B.U.R.L. 15 maggio 2013, n. 20, avente ad oggetto “Calendario venatorio regionale per la stagione 2013/2014”,

nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare, per quanto occorrer possa, dello sconosciuto “regolamento relativo all'intera annata venatoria” eventualmente approvato ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,

e, con primo ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento

della deliberazione della Giunta regionale in data 18 ottobre 2013, n. 1250, avente ad oggetto “Calendario venatorio regionale approvato ai sensi dell'articolo 34, comma 4-*bis*, legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 e ss.mm.ii.”;

di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o

comunque connesso ed in particolare della nota in data 19 ottobre 2013, prot. n. PG/2013/174570, avente ad oggetto “Ripresa dell’attività venatoria in base al calendario approvato ai sensi del comma 4-*bis* dell’articolo 34 della l.r. 29/1994”;

e, con secondo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 1331 in data 31 ottobre 2013, avente ad oggetto ulteriore approvazione del “Calendario venatorio transitorio valevole fino alla pronuncia del Consiglio di Stato del 26/11/2013 e comunque non oltre il 30/11/2013”;

di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare:

del parere della IV Commissione del Consiglio regionale, reso in data 31 ottobre 2013;

della nota in data 31 ottobre 2013, prot. n. PG/2013/183682, avente ad oggetto “Ripresa dell’attività venatoria in base al calendario approvato con DGR del 31/10/2013, ai sensi del comma 4-*bis* dell’articolo 34 della l.r. 29/1994”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;

Visti gli atti di intervento *ad opponendum*;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso collettivo notificato il 12 luglio 2013 e depositato il successivo 27 agosto, le associazioni ambientaliste indicate in epigrafe

hanno impugnato il calendario venatorio per la stagione 2013/2014, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Liguria n. 11 del 7 maggio 2013.

Le censure di legittimità dedotte da parte ricorrente investono, in parte, specifiche disposizioni del calendario venatorio ovvero contestano l'omissione di cautele asseritamente doverose (dal I al IV motivo di ricorso) e, in altra parte, sono tese a contestare la sussistenza dei presupposti di validità o di efficacia del calendario nel suo complesso (dal V al VII motivo).

Vengono sollevate, inoltre, questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto talune disposizioni legislative emanate dalla Regione Liguria in materia di caccia.

Dette censure riproducono, in parte, i rilievi che le stesse ricorrenti avevano formulato, con ricorso r.g. n. 802 del 2012, avverso il calendario venatorio 2012/2013; con la sentenza di questa Sezione n. 1130 del 23 agosto 2013, il ricorso è stato parzialmente accolto; la sentenza di primo grado è stata impugnata dalla Lega per l'abolizione della caccia e dall'Associazione V.A.S. ed è tuttora pendente il giudizio d'appello.

Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, con memoria depositata il 13 settembre 2013.

Sono intervenute *ad opponendum* la Provincia di Savona, le sezioni locali della Federazione italiana della caccia e dell'Associazione dei migratoristi italiani, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro Liguria e Arcicaccia Liguria.

Con ordinanza n. 361 del 18 settembre 2013, è stata respinta l'istanza cautelare proposta in via incidentale con l'atto introduttivo del giudizio.

L'ordinanza cautelare è stata impugnata dalle ricorrenti; con decreto monocratico della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 4023 del 15 ottobre 2013, è stata accolta l'istanza di tutela cautelare urgente e, per

l'effetto, è stata sospesa l'esecuzione dei provvedimenti impugnati in primo grado.

Con successivi decreti monocratici della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 4237 del 24 ottobre 2013 e n. 4265 del 29 ottobre 2013, sono state respinte le istanze di revoca e di esecuzione del citato decreto cautelare, rispettivamente proposte dalla Regione Liguria e dalle ricorrenti.

Nelle more, la Regione Liguria, considerando che la tutela cautelare provvisoriamente accordata dal giudice d'appello determinava l'impossibilità di esercitare ogni tipo di attività venatoria nel territorio regionale, aveva approvato, con deliberazione di giunta n. 1250 del 18 ottobre 2013, un calendario sostitutivo, avente efficacia fino alla decisione cautelare collegiale del Consiglio di Stato o, al più tardi, fino al 30 novembre 2013.

Il calendario sostitutivo è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti notificato il 22 ottobre 2013 e depositato in pari data.

Con decreto monocratico di questa Sezione n. 389 del 24 ottobre 2013, veniva accolta l'istanza di tutela cautelare provvisoria proposta con i motivi aggiunti.

La Regione Liguria approvava, con deliberazione di giunta n. 1331 del 31 ottobre 2013, un secondo calendario sostitutivo, con gli stessi limiti temporali di efficacia del precedente.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 4 novembre 2013 e depositato il giorno successivo, è stato impugnato anche il secondo calendario venatorio transitorio.

L'istanza cautelare proposta con i secondi motivi aggiunti è stata respinta, per carenza di *fumus*, con ordinanza della Sezione n. 419 del 13 novembre 2013.

Anche quest'ultimo provvedimento cautelare veniva impugnato dalle

ricorrenti; con decreto monocratico della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 4541 del 19 novembre 2013, era accolta l'istanza di tutela cautelare urgente, con la conseguente sospensione dell'efficacia del secondo calendario transitorio ed un nuovo fermo dell'attività venatoria sull'intero territorio regionale.

Nelle more, è intervenuta *ad opponendum* l'Associazione nazionale libera caccia e le parti costituite hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.

Faceva seguito l'adozione di due ordinanze cautelari della Quinta Sezione del Consiglio di Stato.

Con la prima di esse (n. 4683 del 27 novembre 2013), concernente la versione originaria del calendario venatorio e il provvedimento di reiezione dell'istanza cautelare proposta in primo grado, veniva sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alle disposizioni che consentivano la caccia al porciglione e ammettevano due giornate aggiuntive di caccia per le specie non indicate dall'ISPRA.

Il secondo provvedimento (n. 5051 del 18 dicembre 2013) dichiarava improcedibile l'appello cautelare avverso l'ordinanza di reiezione dell'istanza di sospensione del secondo calendario venatorio transitorio.

Nel prosieguo del giudizio, le parti costituite hanno depositato memorie difensive e di replica a sostegno delle rispettive posizioni.

Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 3 aprile 2014 e ritenuto in decisione.

DIRITTO

1) Il presente giudizio ha conosciuto uno sviluppo particolarmente complesso, con la proposizione di due ricorsi per motivi aggiunti e l'adozione di plurimi provvedimenti cautelari, anche monocratici, che si sono pronunciati sulle successive versioni del calendario venatorio approvate dalla Regione Liguria, talvolta approdando a soluzioni di

segno opposto, sia in primo grado sia in appello.

A scanso di eventuali confusioni, perciò, è opportuno individuare esattamente l'oggetto della sequenza di impugnative proposte da parte ricorrente.

1.1) Il calendario venatorio 2013/2014, approvato nella sua versione originaria con deliberazione consiliare n. 11/2013, è stato impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Tale provvedimento ha prodotto i propri effetti dall'apertura della stagione di caccia fino al 15 ottobre 2013 (data di adozione del decreto monocratico del Consiglio di Stato n. 4023/2013) e, in seguito, dal 27 novembre 2013 (data di adozione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4683/2013) fino al termine della stagione venatoria.

1.2) Il primo calendario sostitutivo è stato impugnato con i primi motivi aggiunti.

L'efficacia di tale provvedimento è rimasta circoscritta al periodo compreso tra il 18 ottobre 2013 (data di adozione della deliberazione di giunta regionale n. 1250/2013) e il 24 ottobre 2013 (data in cui ne è stata sospesa l'esecuzione con decreto monocratico di questa Sezione n. 389/2013).

1.3) Il secondo calendario transitorio è stato impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

In questo caso, il provvedimento ha dispiegato i propri effetti dal 31 ottobre 2013 (data di adozione della deliberazione di giunta regionale n. 1331/2013) al 27 novembre 2013 (data in cui il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 4683/2013, si pronunciava in sede cautelare sulla versione originaria del calendario venatorio, sospendendone solo parzialmente l'efficacia).

1.4) Nei periodi intermedi (cioè dal 15 al 18 ottobre 2013 e dal 24 ottobre al 27 novembre 2013), in sostanza, l'esercizio della caccia è

rimasto precluso nell'intero territorio regionale per effetto dei richiamati provvedimenti cautelari.

2) Considerando che la stagione venatoria 2013/2014 è ormai terminata e che i due calendari sostitutivi hanno trovato applicazione per un arco temporale limitato, comunque da tempo esaurito, occorre domandarsi se permanga un interesse attuale e concreto alla definizione del giudizio nel merito.

2.1) Per quanto concerne l'impugnazione della versione originaria del calendario venatorio, la risposta deve essere affermativa in quanto, nonostante la conclusione della stagione di caccia, non può escludersi un residuale interesse alla conformazione, a seguito dell'eventuale sentenza che dichiari l'illegittimità del provvedimento impugnato, delle future espressioni del potere amministrativo.

Tale potere, infatti, viene esercitato ciclicamente e le censure dedotte in giudizio dalle associazioni ambientaliste che si oppongono al calendario venatorio propongono questioni di diritto di carattere generale, rispetto alle quali è opportuno, pertanto, che si definisca in modo consolidato un preciso orientamento giurisprudenziale (anche al fine di evitare, in futuro e nei limiti del possibile, le oscillazioni e gli inconvenienti che hanno caratterizzato la fase cautelare del presente giudizio).

2.2) Non può escludersi la sussistenza di un interesse attuale a coltivare l'impugnazione avverso il secondo calendario venatorio transitorio.

Infatti, anche se tale provvedimento ha prodotto effetti per uno spazio temporale piuttosto limitato, le censure di parte ricorrente propongono alcune questioni di fondo sulle quali, per le accennate esigenze conformative, è opportuno che il Collegio si pronunci.

2.3) Analoghe esigenze non si rinvergono, invece, per quanto concerne l'impugnazione del primo calendario transitorio.

Tale provvedimento ha dispiegato i propri effetti solo per pochissimi

giorni e le censure proposte nei suoi confronti sono state successivamente riprodotte con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Mancando l'allegazione di uno specifico interesse, anche solo morale o strumentale, all'impugnazione del provvedimento *de quo*, pertanto, il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3) La maggior parte delle questioni dedotte nel presente giudizio era già stata proposta con il ricorso n. 802 del 2012 che, come ricordato in premessa, mirava all'annullamento del calendario venatorio approvato dalla Regione Liguria per la stagione 2012/2013.

Tale ricorso è stato definito con la sentenza n. 1130 del 23 agosto 2013, di parziale accoglimento.

In ossequio al canone di sinteticità imposto dagli artt. 3, comma 2, e 74, cod. proc. amm., pertanto, qualora non siano evidenziati profili nuovi, ovvero il Collegio non ritenga di doversi discostare dalle conclusioni precedentemente raggiunte, la motivazione della presente sentenza consisterà in un sintetico riferimento al precedente citato (ovvero ad altre pronunce recentemente rese dalla Sezione in materia di caccia).

4) Parte ricorrente eccepisce, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dei soggetti intervenuti *ad opponendum*, poiché trattasi di mere articolazioni territoriali (sezioni regionali o provinciali) di associazioni venatorie nazionali.

4.1) Analogo rilievo era stato formulato nel giudizio introdotto con il ricorso r.g. n. 895 del 2013, proposto dall'Associazione V.A.S. nei confronti del provvedimento con cui la Provincia di Genova aveva approvato il programma di prelievo selettivo del capriolo per la stagione 2013/2014.

Con la sentenza della Sezione n. 387 del 7 marzo 2014 che ha definito il ricorso *de quo*, respingendolo, l'eccezione era stata condivisa

limitatamente alla posizione dell'Associazione dei migratoristi italiani (A.N.U.U.) la quale agiva in giudizio, come nel presente caso, tramite la propria sezione regionale.

In quel caso, però, A.N.U.U. era stata estromessa dal giudizio essenzialmente in quanto, essendo costituita per la tutela di coloro che praticano la caccia agli uccelli migratori, non risultava qualificata a presidiare anche gli interessi dei cacciatori che si dedicano all'abbattimento degli ungulati, ossia dell'unica categoria concretamente incisa dal provvedimento impugnato nel caso di specie.

Tali considerazioni, ovviamente, non valgono nel presente caso, dove l'oggetto dell'impugnazione è rappresentato dall'intero calendario venatorio, comprese le parti relative al prelievo degli uccelli migratori.

Considerando che la difesa dell'interveniente ha prodotto in giudizio le disposizioni statutarie che riconoscono l'autonomia delle sezioni o gruppi regionali dell'Associazione e non sussistendo dubbi in ordine ai poteri di rappresentanza del Presidente regionale, firmatario della procura alle liti, non vi è ragione per estromettere l'interveniente dal giudizio.

4.2) Per quanto concerne la Federazione italiana della caccia, identica eccezione è stata respinta con la citata sentenza n. 387/2014, con la precisazione che Federcaccia Liguria non costituisce una semplice articolazione territoriale della Federazione nazionale, ma è dotata di autonoma personalità giuridica di diritto privato, con specifica attribuzione della rappresentanza legale, in forza delle vigenti disposizioni statutarie, al Presidente della sezione regionale e ai presidenti delle sezioni provinciali.

4.3) Le altre associazioni venatorie intervenute *ad opponendum* hanno comprovato l'esistenza di previsioni statutarie che riconoscono l'autonomia delle sezioni regionali e i poteri dei soggetti che hanno

sottoscritto la procura alle liti.

Non si ravvisano, pertanto, ragioni ostative alla permanenza in giudizio, anche perché le sezioni locali intervenienti, anziché limitarsi a riprodurre il titolo legittimante della federazione nazionale, hanno assunto una posizione rappresentativa di interessi diffusi sullo specifico territorio regionale in cui operano.

4.4) Per tali ragioni, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione in capo alle associazioni venatorie o alle relative sezioni locali intervenute nel presente giudizio.

5) Con il primo motivo del ricorso introduttivo, vengono censurate le disposizioni del calendario venatorio che hanno previsto, per alcune specie, date di apertura e di chiusura della caccia in contrasto con il parere dell'ISPRA.

5.1) Più precisamente, sono fatte oggetto di contestazione le disposizioni che:

a) consentono l'apertura della caccia al 15 settembre per numerose specie (lepre, coniglio selvatico, fagiano, starna, ecc.), nonostante l'ISPRA avesse espresso parere sfavorevole, ritenendo opportuno che fosse posticipata la data di apertura;

b) prevedono date di chiusura alla caccia per diverse specie di avifauna (beccaccia, germano reale, tordo, ecc.) in contrasto con il parere dell'ISPRA;

c) per la cornacchia nera e grigia, la ghiandaia e la gazza, ammettono la caccia dal 15 settembre al 1° ottobre in forma vagante, mentre l'ISPRA l'aveva ritenuta praticabile in tale periodo solo nella forma dell'appostamento.

5.2) In generale, è opportuno richiamare quanto affermato dalla sentenza n. 1130/2013 circa la natura e la valenza del parere che l'ISPRA esprime sullo schema di calendario venatorio, operando come organo di

consulenza tecnico-scientifica della Regione chiamato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario e le esigenze di tutela della fauna selvatica.

Conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la sentenza citata ha precisato che il parere in questione è obbligatorio, ma non vincolante, cosicché la Regione può discostarsi dalle indicazioni ricevute purché fornisca congrua e adeguata motivazione delle difformi scelte operate.

5.3) Nel caso in esame, tutti gli scostamenti denunciati da parte ricorrente, oltre che contenuti nei limiti temporali consentiti dalle vigenti norme legislative statali e regionali, sono giustificati mediante un articolato supporto motivazionale nel quale si rende adeguatamente conto delle ragioni sottese alle soluzioni applicate.

Il provvedimento di approvazione del calendario venatorio, infatti, consta di una corposa motivazione che, per le singole specie sulle quali si erano appuntate le osservazioni dell'ISPRA, espone una diffusa illustrazione dei fattori presi in considerazione ai fini dell'individuazione delle date di apertura e di chiusura della stagione della caccia.

Laddove ha ritenuto di discostarsi dal parere dell'ISPRA, la Regione ha fondato tale scelta su dati, talvolta estrapolati dagli studi prodotti dallo stesso Istituto, che dimostrerebbero il buono stato di conservazione della specie e l'assenza di pericoli derivanti dall'ampliamento del periodo di prelievo.

In altri casi, sono state introdotte specifiche misure intese a bilanciare la maggiore estensione del periodo di caccia, prevedendo la predisposizione di appositi piani di prelievo della specie interessata ovvero consentendo solo determinate forme di caccia ovvero, ancora, limitando il carniere stagionale del singolo cacciatore.

5.4) Ulteriori valutazioni nel merito delle scelte così operate non possono

trovare spazio, ovviamente, nell'ambito del presente giudizio di legittimità, la cui natura consente solo di accertare che le decisioni regionali sono fondate su una motivazione sicuramente sufficiente e non incongrua.

Gli argomenti critici introdotti dalla parte ricorrente, peraltro, non sono atti a rivelare alcun profilo di palese irrazionalità delle decisioni medesime.

5.5) Va anche rilevato come il calendario venatorio 2013/2014 sia stato depurato dalle criticità che avevano imposto il parziale annullamento, con la citata sentenza n. 1130 del 2013, del precedente calendario.

Infatti, la caccia al fagiano è stata consentita anche nel mese di dicembre, ma a condizione che, come richiesto dall'ISPRA, fossero predisposti appositi piani di prelievo.

Per quanto concerne la caccia alla lepre, è stata mantenuta quale data di apertura della stagione venatoria la terza domenica di settembre, anziché la data del 1° ottobre suggerita dall'ISPRA., ma tale scelta, contrariamente a quanto avvenuto per il calendario 2012/2013, è stata giustificata con una pluralità di argomenti non implausibili (inerenti allo stato di conservazione della specie, alla scarsità delle nascite nel periodo in questione, all'opportunità di alleggerire la pressione venatoria mediante la differenziazione delle date di avvio della stagione venatoria per la specie classiche quali fagiano e lepre), nonché controbilanciata attraverso la previsione della chiusura anticipata alla seconda domenica di dicembre e l'introduzione di particolari limiti di prelievo per singolo cacciatore (non più di un capo per il carniere giornaliero e non più di quattro per il carniere stagionale).

5.6) Analoghe considerazioni valgono per le previsioni del calendario venatorio concernenti l'estensione temporale della caccia a cornacchie, gazze, ghiandaie e le modalità di esercizio della stessa.

L'ISPRA aveva effettivamente suggerito che, per tali specie, la caccia fosse consentita dalla terza domenica di settembre solo nella forma dell'appostamento e non in forma vagante.

Non erano esplicitati, però, gli specifici motivi sottesi a tale indicazione e la Regione, determinandosi in difformità dal parere, ha congruamente esposto le ragioni della propria scelta, anche richiamando uno specifico studio dell'ISPRA che riteneva accettabile, in relazione alla modestia del prelievo venatorio di tali specie, la soluzione applicata.

5.7) Per tali ragioni, il motivo di ricorso è infondato e deve essere disatteso.

6) La censura dedotta con il secondo motivo concerne la legittimità della previsione del calendario venatorio (art. 1, comma 1, lett. B, n. 11) che consente la caccia al porciglione dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.

Il porciglione (specie avicola presente nelle zone umide), però, non è incluso nell'elenco delle specie cacciabili previsto dall'art. 34 della legge regionale Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (nonostante la contraria previsione contenuta nell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) e risulta soggetto, pertanto, a particolare tutela regionale che ne esclude il prelievo venatorio nel territorio ligure.

La censura, quindi, è palesemente fondata, essendo incontestata la mancata inclusione del porciglione nel novero delle specie cacciabili secondo la previsione legislativa regionale, non derogabile ad opera del calendario venatorio, che ha natura di provvedimento amministrativo, neppure sulla base di puntuale motivazione (nella specie assente).

Ne consegue la declaratoria di illegittimità del menzionato art. 1, comma 1, lett. B, n. 11, del calendario venatorio 2013/2014, nella parte in cui include il porciglione fra le specie cacciabili, nonché dell'art. 1, comma 1, lett. L, n. 1, e lett. M. n. 1, nelle parti in cui viene fissato il carniere

massimo giornaliero e stagionale per il porciglione.

Tali previsioni, peraltro, sono state espunte dai calendari venatori sostitutivi successivamente approvati dalla Regione Liguria.

7) Con il terzo motivo di ricorso, viene denunciato lo scostamento immotivato rispetto al parere dell'ISPRA relativamente ai seguenti contenuti del calendario venatorio:

a) previsione di due ulteriori giornate settimanali di caccia alla selvaggina migratoria nei mesi di ottobre e novembre, su conformi disposizioni emanate dalle Province ed esclusivamente nella forma dell'appostamento (art. 1, comma 1, lett. A, n. 2);

b) mancata previsione dell'obbligo di riconsegna del tesserino venatorio, entro il mese di marzo, onde consentire la raccolta e l'elaborazione in tempo utile dei dati utili per la programmazione della prossima stagione venatoria;

c) posticipazione dell'avvio del periodo di addestramento dei cani ai primi di settembre, anziché al 15 agosto, per consentire il completamento della riproduzione di alcune specie.

7.1) Per quanto concerne la previsione di giornate aggiuntive di caccia, l'ISPRA aveva espresso parere favorevole limitatamente alle specie colombaccio, merlo, tordo bottaccio, torso sassello e cesena, al contempo raccomandando l'adozione di ulteriori misure restrittive (quali la limitazione del numero di giornate aggiuntive o la caccia praticata solo da appostamento fisso) nel caso in cui l'entità complessiva del prelievo avesse superato la soglia dei 100.000 capi.

La Regione ha esteso la previsione alla generalità delle specie, senza illustrare le ragioni sottese alla difforme scelta operata.

La censura, pertanto, è fondata.

7.2) La seconda questione dedotta da parte ricorrente, concernente la riconsegna dei tesserini venatori e l'obbligo di immediata annotazione

dei capi abbattuti, era già stata formulata in termini pressoché identici nei confronti del calendario venatorio 2012/2013 e disattesa con la sentenza n. 1130/2013.

Tale conclusione deve essere confermata, poiché le soluzioni applicate nella fattispecie sono conformi alle regole definite a livello legislativo (cfr. art. 38 della legge regionale n. 29/1994) e si verte in materia che, a rigore, non afferisce al contenuto tipico del calendario venatorio.

Per tali ragioni, non era necessario giustificare mediante un diffuso supporto motivazionale la scelta adottata in difformità dal parere dell'ISPRA.

7.3) Anche la questione relativa alla posticipazione dell'epoca di addestramento dei cani era già stata posta con il precedente ricorso e affrontata dalla sentenza n. 1130 citata.

Merita di trovare conferma, nel caso in esame, la diagnosi di fondatezza della censura, poiché si tratta di un aspetto afferente al contenuto tipico del calendario venatorio regionale (cfr. art. 34, comma 5, della l.r. n. 29/1994) e la scelta operata dalla Regione in difformità dal parere non risulta assistita da una motivazione adeguata.

Il mero richiamo delle regole fissate dal legislatore regionale e la riduzione dell'orario giornaliero (fino alle 13.00) nel quale può essere dispiegata tale attività non valgono a giustificare, infatti, lo scostamento rispetto ad un'indicazione che, per la sua natura, costituisce importante misura di tutela della fauna selvatica.

Ne consegue la declaratoria di illegittimità dell'impugnato calendario venatorio regionale, nella parte in cui consente l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia a partire dal 15 agosto (art. 1, comma 1, lett. I, n. 1).

8) Con il quarto motivo di ricorso, viene denunciato il mancato recepimento delle indicazioni formulate dall'ISPRA relativamente al

divieto di utilizzo delle munizioni al piombo per la caccia agli ungulati e nelle zone umide.

Identica censura è stata recentemente condivisa dalla Sezione, prima con la sentenza n. 814 del 27 maggio 2013, di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento della Provincia di Genova che aveva autorizzato il prelievo venatorio del capriolo nel 2012, e poi con la più volte citata sentenza n. 1130 del 2013.

Richiamando le precisazioni svolte con quest'ultima pronuncia, si ribadisce che il pericolo per la salute umana evidenziato dall'ISPRA, derivante dalla possibilità di frammentazione dei proiettili e di involontaria ingestione dei frammenti non rimossi durante la macellazione, avrebbe imposto l'esigenza di improntare l'esercizio del potere amministrativo al principio di precauzione, con la conseguente applicazione, ancor prima che si abbia compiuta dimostrazione circa l'entità del rischio, delle misure protettive più adeguate al caso specifico. Il mero impegno assunto dalla Regione Liguria a valutare attentamente la problematica ed a proseguire l'attività di monitoraggio circa l'utilizzo attuale di tale tipologia di munizioni non vale, in relazione alla delicatezza degli interessi in gioco, a giustificare la mancata adozione delle misure precauzionalmente suggerite dall'ISPRA.

Ne consegue la diagnosi di illegittimità *in parte qua* del provvedimento impugnato, fermo restando che il divieto in questione è stato introdotto nei calendari sostitutivi successivamente adottati dalla Regione Liguria.

8) Le censure di legittimità dedotte con i successivi motivi di ricorso, dal quinto al settimo, hanno carattere generale e riproducono pedissequamente i rilievi critici già formulati nei confronti del precedente calendario venatorio.

Non essendo stati allegati nuovi elementi che inducano a discostarsi dalle conclusioni cui il Collegio era pervenuto con la sentenza n.

1130/2013, ci si limiterà a richiamare i principi ivi espressi.

8.1) Il calendario venatorio ha natura meramente applicativa e non deve conseguentemente essere sottoposto a previa valutazione ambientale strategica in quanto tale procedimento, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, può avere per oggetto solo "piani e programmi".

Neppure sussiste l'esigenza di sottoporre il calendario venatorio a valutazione di incidenza, poiché l'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concerne i soli piani faunistico-venatori.

8.2) Non è corretto affermare che il provvedimento impugnato sarebbe stato approvato in difetto del presupposto rappresentato dall'esistenza di un piano faunistico venatorio regionale in corso di validità, atteso che i piani faunistico venatori delle quattro province liguri, costituenti nel loro complesso il piano regionale, avrebbero ormai esaurito la propria efficacia.

L'art. 4 della legge regionale Liguria n. 12/2011, infatti, stabilisce che "i piani faunistico-venatori provinciali restano in vigore fino all'approvazione dei nuovi piani faunistico-venatori".

Per effetto di tale previsione normativa, pertanto, i piani approvati dalla province risultavano effettivamente in vigore al momento dell'approvazione del calendario venatorio 2013/2014.

8.3) E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale formulata da parte ricorrente in relazione alla disposizione legislativa da ultimo indicata.

Essa non introduce livelli di tutela della fauna selvatica inferiori a quelli posti dalla legge n. 157 del 1992 né collide con alcuna delle regole stabilite dalla stessa, ma si limita a disciplinare l'aspetto formale, estraneo al perimetro della legge statale, inerente alla durata dell'efficacia dei piani faunistico-venatori.

La disciplina della durata dei piani faunistico-venatori, avendo carattere

di astrattezza e generalità, non presenta il contenuto tipico di un provvedimento amministrativo ed è stata legittimamente introdotta, pertanto, mediante legge regionale.

Neppure può essere considerata irragionevole la scelta di ancorare l'efficacia dei piani faunistico-venatori ad un termine certo nell'*an*, ma incerto nel *quando*, poiché tale opzione garantisce la continuità delle previsioni contenute negli strumenti programmatici, nel caso di inerzia o di ritardo da parte degli organi amministrativi deputati alla loro approvazione.

8.4) Manifestamente infondata, infine, è la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 3 della legge regionale Liguria 6 agosto 2012, n. 27, che rimette sostanzialmente alla discrezionalità del singolo cacciatore la scelta delle giornate nelle quali esercitare l'attività venatoria.

Tale possibilità, infatti, è espressamente contemplata dall'art. 18, comma 5, della legge n. 157/1992, che, nella sua formulazione letterale, non contiene neppure un vincolo espresso ad intervenire con lo strumento del provvedimento amministrativo.

9) In conclusione, il ricorso introduttivo è parzialmente fondato e, per l'effetto, l'impugnato calendario venatorio 2013/2014 deve essere annullato nelle parti in cui:

- a) include il porciglione fra le specie cacciabili, anche ai fini della determinazione del carniere massimo giornaliero e stagionale;
- b) prevede due giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre per la generalità delle specie e non solo per quelle indicate dall'ISPRA;
- c) consente l'allenamento dei cani a partire dal 15 agosto, anziché dai primi di settembre;
- d) non prevede il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per

la caccia agli ungulati e nelle zone umide.

Sono infondate e devono essere respinte le altre censure di legittimità proposte con l'atto introduttivo del giudizio.

10) Il secondo ricorso per motivi aggiunti ripropone parte delle censure contenute nel ricorso introduttivo.

Si tratta delle doglianze concernenti la previsione di giornate aggiuntive di caccia nel mese di novembre, la mancanza della valutazione ambientale strategica e della valutazione di incidenza, il termine di riconsegna del tesserino venatorio e l'asserita mancanza di un piano faunistico regionale in corso di validità.

In difetto di nuovi elementi, tali rilievi vanno disattesi, fatta eccezione per ciò che concerne la previsione di giornate aggiuntive di caccia alla selvaggina migratoria che la Regione ha mantenuto, senza che fossero illustrate le ragioni sottese alla scelta di estendere tale regime a tutte le specie cacciabili e non soltanto a quelle indicate dall'ISPRA.

11) Ha carattere inedito, invece, la censura relativa alla mancata acquisizione di un nuovo parere dell'ISPRA e della Commissione faunistico-venatoria regionale.

Parte ricorrente ritiene che la sospensione dell'efficacia del calendario venatorio, disposta con provvedimento cautelare del giudice amministrativo, avrebbe comportato anche il venir meno dei relativi prodromi procedurali, con la conseguente necessità di acquisire nuovamente, ai fini dell'approvazione del calendario sostitutivo, tutti i pareri previsti dalla legge.

Tale prospettazione giuridica non può essere condivisa.

La Corte costituzionale, pronunciandosi proprio sulla legittimità della norma regionale che consente l'adozione di un calendario venatorio sostitutivo nel caso intervenga un provvedimento sospensivo durante la stagione venatoria, ha precisato che "i principi di efficacia e di

economicità del procedimento amministrativo ... operano nel senso di escludere la necessità di acquisire nuovamente il parere, quanto ai profili del calendario di cui tale parere ha già tenuto conto e che non sono stati incisi né dal provvedimento del giudice né dal nuovo testo del calendario medesimo” (Corte cost., 12 luglio 2013, n. 189).

Ha precisato la Consulta, inoltre, che “il provvedimento della Giunta regionale deve considerare e far venire meno il motivo di illegittimità per il quale è intervenuta la sospensione del calendario. Questa nuova valutazione può riguardare, tra l’altro, aspetti procedurali o prescrizioni dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992 o anche, eventualmente, questioni connesse con il parere dell’ISPRA. In tale caso il parere deve essere nuovamente richiesto, mentre negli altri casi l’adozione del nuovo calendario può avvenire sulla base del parere già rilasciato per il calendario di cui è stata disposta la sospensione”.

Nel caso in esame, il calendario sostitutivo transitoriamente adottato dalla Regione Liguria, non introducendo nuovi contenuti o facoltà aggiuntive per i cacciatori, risultava invece emendato dei vizi formali (mancata acquisizione del previo parere della Commissione consiliare competente per materia) e sostanziali (omessa introduzione del divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo) rilevati da questo Tribunale con il decreto monocratico n. 389/2013.

Il provvedimento impugnato, perciò, aveva fatto venir meno i vizi di legittimità rilevati in sede cautelare e non aveva previsto alcun nuovo aspetto che l’ISPRA non avesse già valutato con il precedente parere.

In presenza di tali presupposti, l’acquisizione di un nuovo parere dell’ISPRA avrebbe rappresentato, in definitiva, un indebito aggravio procedimentale, peraltro difficilmente compatibile con la residua durata della stagione venatoria.

Tali considerazioni si impongono, a maggior ragione, per l’acquisizione

di un nuovo parere della Commissione faunistico-venatoria e inducono alla reiezione della censura in esame.

12) Un'ulteriore censura dedotta con i motivi aggiunti di ricorso concerne la "violazione del giudicato amministrativo di cui al decreto del Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2013, n. 4023".

Le esponenti, ventilando anche possibili ripercussioni della vicenda in sede penale, sostengono che la Giunta regionale ligure non avrebbe potuto approvare un secondo calendario venatorio sostitutivo, dopo la sospensione dell'efficacia del precedente disposta con decreto monocratico, se non previa eliminazione di tutti i vizi denunciati, il cui *fumus* sarebbe stato implicitamente apprezzato dal giudice amministrativo d'appello.

La tesi non ha pregio.

Si rammenta che la Regione Liguria ha adottato i due calendari venatori transitori facendo uso del potere previsto dall'art. 34, comma 4 *bis*, della legge regionale n. 29/1994, introdotto dall'art. 2 della legge regionale n. 27/2012, secondo il quale "in caso intervenga un provvedimento sospensivo dell'efficacia del calendario venatorio durante la stagione venatoria, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, è autorizzata ad approvare, con provvedimento motivato, un nuovo calendario venatorio riferito all'anno in corso, entro dieci giorni dalla data del provvedimento sospensivo".

La *ratio* di tale disposizione (che, come già precisato, ha superato il vaglio di compatibilità costituzionale per effetto della sentenza della Consulta n. 189/2013) è chiaramente quella di consentire la prosecuzione dell'attività venatoria, a seguito del provvedimento cautelare adottato nel giudizio amministrativo, sulla base di un puntuale raffronto con le ragioni di illegittimità del calendario medesimo, come emergenti dal provvedimento cautelare avente ad oggetto il calendario venatorio

relativo alla stagione in corso.

Nel caso in esame, tale raffronto era oggettivamente impossibile, poiché il decreto monocratico del Consiglio di Stato risultava motivato unicamente “in ragione dell’evidente pericolo di compromissione del patrimonio faunistico che potrebbe derivare dall’esecuzione del provvedimento impugnato” e non conteneva alcun apprezzamento inerente ai singoli vizi di legittimità che avrebbero eventualmente inficiato il precedente calendario venatorio.

Né si può ragionevolmente ritenere che la Regione fosse onerata a conformare la propria azione a tutti i rilievi formulati da parte ricorrente, compresi quelli concernenti la validità di presupposti (quali l’efficacia del piano faunistico regionale) che non riguardavano direttamente la fase transitoria e, comunque, erano già stati dichiarati privi di giuridico fondamento con la sentenza di questo Tribunale n. 1130/2013.

13) Residua da scrutinare un’ultima censura di legittimità, concernente la pretesa impossibilità di reiterare il procedimento di approvazione del calendario venatorio sostitutivo.

Sostengono le esponenti, cioè, che il citato comma 4 *bis*, in quanto disposizione avente natura eccezionale, non sarebbe suscettibile di interpretazione estensiva che consenta alla Giunta regionale di esercitare per una seconda volta il potere consumatosi con l’approvazione del primo calendario sostitutivo.

Neppure questa tesi può essere condivisa.

Nessun elemento letterale della disposizione in parola, infatti, ne suffraga una lettura che configuri il meccanismo di salvaguardia previsto dal legislatore regionale come esercitabile *una tantum*, nonostante la sopravvenienza di provvedimenti cautelari che abbiano sospeso anche l’efficacia del calendario sostitutivo.

Tale soluzione, peraltro, sarebbe difficilmente accettabile sul piano

pratico, poiché comporterebbe il fermo totale della caccia (ossia di un'attività consentita dalla legge e interessante una vasta platea di soggetti), sull'intero territorio regionale e per un periodo non brevissimo, senza che sia consentito all'amministrazione di adeguare le proprie determinazioni a criteri correttivi che, nella specie, il giudice non aveva in alcun modo somministrato.

14) Il secondo ricorso per motivi aggiunti, in conclusione, deve trovare accoglimento limitatamente alla censura relativa alla previsione di due giornate aggiuntive di caccia alla selvaggina migratoria.

15) Considerando la soccombenza reciproca, le spese del grado di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:

- accoglie in parte il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla *in parte qua* il calendario venatorio approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 7 maggio 2013, n. 11, come precisato in motivazione;
- dichiara improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti;
- accoglie in parte il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla *in parte qua* il calendario venatorio sostitutivo approvato con deliberazione della Giunta regionale della Liguria 31 ottobre 2013, n. 1331, come precisato in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Roberto Pupilella, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)